



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Marina di Camerota,
Comune di Camerota.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Marina di Camerota del Comune di Camerota (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo del 25/06/2010, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 155 del 02/11/2010, pubblicato sul BURC n. 73 del 08/11/2010.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo di sopraflutto, banchina di riva, scogliera interna e molo di sottoflutto

1. Il tratto di banchina del molo di sopraflutto, a partire dalla testata per 30 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, in quanto posti all'imboccatura del porto devono essere lasciati liberi e non possono essere utilizzati né per ormeggio né per accosto.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 60 metri circa, evidenziato in rosa nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati al traffico passeggeri, per la durata delle operazioni di imbarco e sbarco.
3. Il tratto di molo successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 90 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, in quanto sprovvisti di banchina, devono essere lasciati liberi e non possono essere utilizzati né per ormeggio né per accosto.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 56 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto prevalentemente in transito.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 45 metri circa, evidenziato in blu e bianco nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto, quali il noleggio, la locazione ed altre attività connesse con la fruizione dell'area marina protetta.
6. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 5, della lunghezza di 50 metri circa, evidenziato in blu nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca d'altura.
7. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 6, della lunghezza di 25 metri circa, evidenziato in verde chiaro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'accosto delle unità navali da sottoporre ad operazioni di manutenzione e riparazione meccanica, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento degli interventi.
8. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 7, fino alla radice del molo, della lunghezza di 37 metri circa, evidenziato in fucsia nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da piccola pesca.
9. I locali posti lungo il molo di sopraflutto sono destinati ad attività correlate alla pesca.
10. Il tratto di banchina di riva, successivo a quello di cui al comma 8, della lunghezza di 40 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto. L'area retrostante è destinata allo svolgimento di manifestazioni e a parcheggio.

11. Il tratto di banchina, successivo a quello di cui al comma 10, della lunghezza di 37 metri circa, evidenziato in giallo ocra nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità che svolgono traffico passeggeri.
12. Lo scivolo ed il bacino di alaggio e varo, successivi al tratto di banchina di cui al comma 11, sono riservati alle operazioni di varo ed alaggio con carro ponte o carrello. Dette aree, la banchina evidenziata in marrone nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati al solo accosto delle unità navali interessate a tali operazioni e per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime.
13. Il tratto di banchina successivo alle aree di cui al comma 12, della lunghezza di 20 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.
14. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 13, della lunghezza di 20 metri circa, evidenziato in grigio nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di rifornimento carburante. L'area retrostante è destinata allo svolgimento di manifestazioni, a parcheggio e a rifornimento carburante dei natanti.
15. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 14, della lunghezza di 39 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
16. Il tratto di banchina, successivo a quello di cui al comma 15, della lunghezza di 23,50 metri circa, evidenziato in giallo ocra nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità che svolgono traffico passeggeri.
17. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 16, della lunghezza di 125 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti. Il piazzale retrostante è destinato a parcheggio per autovetture e a deposito di piccole unità navali.
18. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 17, della lunghezza di 30 metri circa, evidenziato in blu e bianco nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto, quali il noleggio, la locazione ed altre attività connesse con la fruizione dell'area marina protetta.
19. Lo scivolo d'alaggio e la banchina successivi al tratto di banchina di cui al comma 17, della lunghezza di 9 metri circa, evidenziati in marrone nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati al solo accosto delle unità navali interessate alle operazioni di varo ed alaggio con carrello, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime.
20. Il primo tratto di banchina del molo di sottoflutto, successivo all'area destinata a varo ed alaggio di cui al comma 19, della lunghezza di 55 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, è destinato all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto.
21. La scogliera interna, evidenziata in rosso nella planimetria, ed i prospicienti specchi acquei, devono essere lasciati liberi e non possono essere utilizzati né per ormeggio né per accosto.
22. Il tratto di banchina a partire dalla scogliera fino alla testata del molo di sottoflutto, della lunghezza di 135 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto prevalentemente in transito.
23. I moli e le aree retrostanti ad essi e alla banchina di riva, non altrimenti disciplinati dai commi precedenti, sono destinati ad uso pubblico indifferenziato, per lo svolgimento di attività portuali, marittime, pescherecce, commerciali, da diporto o turistiche. A tal fine l'autorità marittima ne disciplina, con propria ordinanza, la circolazione escludendo, salvo deroghe eccezionali, la sosta di veicoli. È comunque possibile allocare, previa concessione demaniale marittima, strutture di facile rimozione e di contenute dimensioni, per finalità serventi, complementari o indispensabili rispetto ad altra attività di impresa legittimamente esercitata ai sensi del presente decreto.

Art. 3

Attività nel porto di Marina di Camerota

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in

merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.

2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio locale marittimo di Camerota, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 63 del 09/06/2008, pubblicato sul BURC n. 27 del 07/07/2008.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere in acqua agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione;
 - e) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente del Settore

Arch. Massimo Pinto